

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23

Il Commissario Straordinario

- ritenuto opportuno modificare l'art. 45, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. in materia di assicurazione contro i rischi a favore degli atleti tesserati;
- visto l' art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 45 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell'allegato A)

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2006

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Guido Rossi

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ART. 45	ART. 45
Assicurazione contro i rischi	Assicurazione contro i rischi
<p>1. La richiesta di tesseramento autorizza la F.I.G.C. a contrarre, per conto della società interessata, un'assicurazione base a favore del tesserato, per un massimale comune a tutti i calciatori della categoria.</p> <p>2. I premi assicurativi sono posti a carico delle società, esclusi quelli relativi ai calciatori "giovani" che gravano sulla F.I.G.C.</p> <p>3. Le società devono inoltrare le denunce di infortunio alla Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS).</p> <p>4. Le Leghe definiscono, di intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti, secondo le disposizioni di legge vigenti. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe possono prevedere altre forme assicurative, anche integrative.</p>	<p>1. La richiesta di tesseramento autorizza la F.I.G.C. e le Leghe a contrarre, per conto della società interessata, un'assicurazione base a favore del tesserato, per un massimale comune a tutti i calciatori della categoria.</p> <p>2. I premi assicurativi sono posti a carico delle società. esclusi quelli relativi ai calciatori "giovani" che gravano sulla F.I.G.C.</p> <p>3. ABROGATO</p> <p>4. INVARIATO</p>